

DEL 22.12.2009

OSSERVAZIONI ALLA CONVENZIONE

1. Comune di Treviso (prot. 21696 del 25/03/2009 – prot. AATO 427 del 25/03/2009)
2. Comune di Cornuda (prot. 6388 del 07/04/2009 – prot. AATO 541 del 15/04/2009)
3. Comune di Ponzano (prot. AATO 475 del 02/04/2009)
4. Comune di Montebelluna (prot. 12483 del 15/04/2009 – prot. AATO 550 del 15/04/2009)
5. Villorba (prot. AATO 557 del 16/04/2009)
6. Castelfranco Veneto (prot. 11636 del 02/04/2009 – prot. AATO 480 del 02/04/2009)
6. San Donà di Piave (prot. 14598/09 del 14/04/2009 – prot. AATO 526 del 14/04/2009)

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.1	TREVISIO	<p>Art. 4 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</p> <p>1. Il Servizio Idrico Integrato (in sigla S.I.I.) oggetto dell'affidamento è costituito, ai sensi della normativa vigente, "dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue", e comprende, altresì, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, non escluse le attività di esproprio se delegate.</p>	<p>Proposta di ricomprendere la fognatura di tipo A, B e quelle miste (Regolamento Comunale su scarichi fognari). Proposta di ricomprendere nell'affidamento pulizia del caditoie stradali.</p>	<p>Le fognature "nere" e le fognature "miste" (collettori di acque "nere" e piovane) sono comprese nel servizio idrico integrato: si richiama al riguardo la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 6 del 25.5.2004 "Osservazioni al Piano d'Ambito. Determinazioni", con la quale fu approvata l'osservazione del Comune di Treviso n. 40.3 (Allegato C) in merito alla presa in carico delle fognature di tipo B da parte del gestore del S.I.I.</p> <p>ACCOLTA</p> <p>Non è un servizio proprio del S.I.I.. La deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 2.4.2008 "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra Autorità d'Ambito e gestore Piave Servizi s.c.r.l. Esame dei pareri formulati ed approvazione definitiva della convenzione" non accoglie l'osservazione n. 6.1 dell'Allegato A presentata dal Comune di Jesolo di includere le reti di acque meteoriche (e quindi le caditoie di raccolta delle acque) nel S.I.I.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.2	TREVISO	<p>ART. 6: DURATA, MODIFICA E CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO 1. L'affidamento del S.I.I. di cui al presente atto viene conferito sino al 31.12.2038, fatta salva l'entrata in vigore di nuove normative che stabiliscano termini diversi e con facoltà per la medesima Autorità d'Ambito di prolungare, per giustificato motivo, di non oltre 12 (dodici) mesi la convezione dopo la scadenza, sia essa naturale o anticipata. Nel periodo di prolungamento il Gestore dovrà garantire la continuità del servizio per la sola gestione ordinaria, senza che da ciò derivi titolo per lo stesso ad alcun indennizzo. Nel periodo di prolungamento il Gestore percepirà la stessa Tariffa applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, rivalutata secondo il tasso programmato d'inflazione previsto dal più recente DPEF emanato.</p>	<p>E' da valutare se non vi sia contrasto con l'art. 23-bis, comma 8 del D.L. 112/08.</p>	<p>Il comma 8 dell'art. 23 bis della L. 6 agosto 2008 n. 133 (legge di conversione del D.L. 112/2008) dal titolo "Servizi pubblici locali di rilevanza economica" va letto alla luce del successivo comma 12 che così recita: "12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." Pertanto, essendo intervenuto l'affidamento ad ATS del S.I.I. con deliberazione n. 6 del 11.7.2007, l'affidamento è per la durata di anni 30. Si veda infine l'articolo 15 del D.L. 135/2009 convertito in L. 20 novembre 2009 n° 166.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
1.3	TREVISO	<p>ART.8: OBBLIGHI DEL GESTORE 4. Il Gestore subentra nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti, con le modalità ed i tempi previsti dal piano di subentro di cui all' ART. 40 del presente atto e con esclusione di ogni responsabilità del medesimo per le obbligazioni pregresse.</p>	<p>Non si tiene conto delle prescrizioni gestionali/operative comunicate da A.T.S. s.r.l. ai comuni con lettera prot. n. 2118 del 16/12/2008. Esso va per tanto riformulato come segue: "Il gestore subentra nei contratti non esauriti stipulati dai comuni soci per lo svolgimento del servizio idrico integrato. I crediti e le obbligazioni sorti fino alla data del 31/12/2008, anche se accertati successivamente, rimangono in capo ai Comuni Soci senza trasferimento al Gestore".</p>	<p>Trattasi di attività limitata alla fase transitoria di subentro alle gestioni esistenti, fissata dal piano di subentro che dettaglia tempi e modalità.</p> <p>Le passività pregresse (mutui) sono già state accertate con effetti sul piano tariffario già approvato (deliberazione dell'Assamblea n. 9 del 26.11.2008).</p> <p>Si propone la seguente modifica: 4. "Il gestore subentra nei contratti non esauriti stipulati dalle gestioni preesistenti (comuni o società/consorzi degli stessi) per lo svolgimento del servizio idrico integrato con le modalità ed i tempi previsti dal piano di subentro di cui all' ART. 40 del presente atto. I crediti e le obbligazioni sorti fino alla data del 31.12.2008, anche se accertati successivamente, rimangono in capo dalle gestioni preesistenti (comuni o società/consorzi degli stessi) senza trasferimento al Gestore".</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.4	TREVISO	<p>ART.16: INVENTARIO DEI BENI 8. Per tutta la durata del presente rapporto gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito ed i loro Consorzi e Società non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del S.I.I. senza il preventivo parere obbligatorio del Gestore. Il suolo ed il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio. 9. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 8, le tasse, imposte o corrispettivi d'occupazione di suolo pubblico sono pagati o rimborsati dal Gestore direttamente agli enti proprietari, in conformità di leggi e disposizioni regolamentari vigenti, se ed in quanto dovuti.</p>	<p>Si chiede di precisare i commi 8 e 9 in merito al pagamento o al rimborso di tasse, imposte o corrispettivi d'occupazione di suolo pubblico da parte del gestore direttamente agli enti proprietari.</p>	<p>Il comma 9 sembra sufficientemente chiaro, lasciando ai Comuni l'onere di richiedere il rimborso ovvero il trasferimento delle concessioni in essere.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
1.5	TREVISO	<p>ART. 18: PERSONALE 2. All'atto del subentro nelle gestioni preesistenti, il Gestore si impegna ad assumere il personale che appartenga alle amministrazioni comunali e loro consorzi che operano nel settore dei servizi idrici, in servizio alla data del 21.08.2006 e la cui funzione prevalente, antecedentemente a tale data, sia riconducibile all'attività del servizio idrico. Fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, il Gestore provvederà a definire l'inquadramento e la retribuzione di tale personale all'interno del vigente contratto per le imprese pubbliche operanti nei servizi idrici, in termini coerenti rispetto alle analoghe professionalità già dipendenti del Gestore. A tal fine i suddetti Enti dovranno provvedere ad individuare e a trasmettere al Gestore, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'elenco dettagliato dei soggetti interessati al suddetto passaggio.</p>	<p>Si chiede di modificare il testo come segue: "All'atto del subentro effettivo nelle gestioni preesistenti, il personale appartenente alle amministrazioni comunali e ai loro consorzi operanti nel settore dei servizi idrici sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato del nuovo gestore, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro. Saranno interessati al passaggio i dipendenti in servizio otto mesi prima del subentro e la cui funzione non minoritaria nell'ente originario sia riconducibile all'attività del servizio idrico. In ogni caso, il numero dei dipendenti trasferiti dovrà essere adeguato alle attività affidate al nuovo gestore. A tal fine i suddetti enti dovranno provvedere ad individuare e a trasmettere al gestore l'elenco dettagliato del personale interessato al passaggio. Il gestore provvederà a definire l'inquadramento e la retribuzione di tale personale all'interno del vigente contratto per le imprese pubbliche operanti nei servizi idrici, in termini coerenti rispetto alle analoghe professionalità già dipendenti del settore.</p>	<p>La formulazione adottata nello schema di convenzione proposto appare equilibrata: il trasferimento di personale, già adibito ai servizi idrici, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, viene comunque lasciato alla concertazione del gestore con i comuni/gestori preesistenti secondo le norme di cui alla L.R. 9 agosto 1999, n. 34.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.6	TREVISO	<p>ART. 23: VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI – LOTTIZZAZIONI</p> <p>1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare, con oneri a proprio carico, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate risultino non conformi al Piano d'Ambito, o alle prescrizioni del Gestore o non otterranno il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri), e saranno gestite da e sotto l'esclusiva responsabilità degli Enti Locali e/o soggetti privati che le hanno commissionate.</p> <p>2. Il Gestore sottoporrà all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La Convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli Enti Locali dovranno conformarsi.</p> <p>3. Qualora le varianti ai piani urbanistici comunicate dai Comuni al Gestore, comportassero modificazioni al programma pluriennale degli interventi, il Gestore si obbliga a sottoporre all'Autorità d'Ambito le opportune varianti al piano d'Ambito, per la necessaria approvazione preventiva.</p> <p>4. Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una adeguata capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche.</p>	<p>In questo articolo deve esser chiarito che, in attesa della realizzazione delle fognature come da Piano d'Ambito (20-30 anni), è possibile realizzare lottizzazioni con fognatura ed impianto di trattamento (vasca Imhoff o depuratore) che dovranno essere gestiti dal gestore che incasserà le relative tariffe.</p> <p>Ciò vale anche per le lottizzazioni esistenti che dovranno essere prese in carico dal gestore.</p>	<p>L'art. 23 della convenzione richiama in toto la disposizione di legge di cui all'art. 157 del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>L'osservazione è relativa ad un dettaglio tecnico del S.I.I.: per le nuove opere è necessario in ogni caso il parere/convenzione del gestore e dell'AATO.</p> <p>Le opere esistenti del S.I.I. sono prese in carico dal gestore (si veda l'art. 7 della Convenzione).</p> <p style="text-align: center;">ACCOLTE</p>
1.7	TREVISO	<p>ART. 24: VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI</p> <p>8. In deroga a quanto sopra, in presenza di interventi che comportino lavori, anche non previsti dal Piano d'Ambito, che rivestono caratteristiche di particolare urgenza e/o indifferibilità, e il cui importo risulta inferiore ad euro 100.000,00, il Gestore può provvedere alla loro realizzazione, previa motivata comunicazione all'Autorità d'Ambito. La stessa può, in ogni caso, opporsi a tale esecuzione con provvedimento motivato da trasmettere al Gestore entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.</p>	<p>In questo comma deve essere tolto il limite di Euro 100.000 dato che si tratta di lavori urgenti ed indifferibili, per i quali non può essere posto un limite di spesa.</p>	<p>L'importo di 100.000,00 Euro è stato fissato in ragione dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 che prevede la necessità di inserimento nella programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali dei lavori pubblici.</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
1.8	TREVISO	<p>ART. 32: TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE</p>	<p>Nella denominazione di questo articolo va tolto l'aggettivo "liquidi", dato che al depuratore di Treviso si trattano anche rifiuti solidi, in particolare la FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani).</p>	<p>E' noto che il depuratore di Treviso costituisce un centro di studio e sede di progetti pilota.</p> <p style="text-align: center;">ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.9	TREVISO	<p>ART. 37: TARIFFA</p> <p>1. Nel computo della Tariffa Reale Media (TRM) si fa riferimento al D.M. 1.8.96 (cosiddetto "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato") ed alle circolari del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e del Ministero competente e a eventuali aggiornamenti o modifiche normative in materia che dovessero intervenire durante l'affidamento.</p> <p>2. La Tariffa Reale Media per ciascun anno di affidamento è data dal rapporto tra la somma delle componenti di Costo Operativo, Ammortamento fiscale computato con le aliquote di cui al D.M. 31.12.1988 e Remunerazione del capitale investito – così come definiti nel D.M. 01.08.1996 – e il volume effettivamente misurato ai contatori nel corso dell'anno medesimo (volume erogato).</p> <p>3. Il prodotto tra la TRM ed il volume erogato, rappresenta il ricavo della gestione caratteristica che deve essere garantito al Soggetto Gestore in base al vincolo dell' "Isoriscavo".</p> <p>4. Il vincolo dell' "Isoriscavo" stabilisce che il prodotto tra la TRM ed il volume erogato, corrisponda alla somma dei ricavi per i singoli usi e fasce di consumo, per ciascun anno di affidamento del Servizio Idrico Integrato, in conformità alla seguente equazione:</p> $TRM \cdot m_{acc}^3 = \sum_{i,j} t_{i,j} \cdot m_{ij}^3 + t_{fogm} \cdot m_{fogm}^3 + t_{dep} \cdot m_{dep}^3 + t_{qualefacc} \cdot u_{qualefacc}$ <p>dove:</p> <p>$m_{i,j}$ = metri cubi acquedotto erogati per ciascuna tipologia di utenza (i), e per stagione di consumo (j),</p> <p>$t_{i,j}$ = tariffe acquedotto per ciascun tipo di utenza (i), e per stagione di consumo (j), rapportate alla tariffa base di acquedotto</p> <p>$u_{qualefacc}$ = utenze quote fisse</p> <p>5. È espressamente riconosciuto dall'Autorità d'Ambito e dal Gestore che il rispetto dell'isoricavo è uno degli elementi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario dell'affidamento.</p> <p>6. La tariffa applicata all'utenza, determinata con i vincoli di cui sopra, va articolata per tipologia di uso e per livello di consumo e gravata di IVA nella misura stabilita dalla legge.</p> <p>7. Le tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d'Ambito, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione.</p> <p>8. La TRM determinata (ex-ante) per tutta la durata dell'affidamento è riportata nell'allegato Piano d'Ambito.</p> <p>9. Il Gestore, nel contesto dell'applicazione della tariffa, svolge i seguenti ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provvede alla misura del volume erogato; Applica la tariffa così come articolata dall'Autorità d'Ambito mediante bollettazione periodica, con possibilità anche di procedere a bollettazione in acconto ed a conguaglio; Verifica costantemente l'attendibilità delle previsioni di ricavo ed incasso per l'anno in corso; Fornisce regolarmente all'Autorità d'Ambito dettagliate informazioni in merito all'andamento della bollettazione ed agli incassi con le modalità previste dal protocollo di comunicazione tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito; <p>Riscuote il corrispettivo dall'utenza.</p>	<p>In questo articolo si deve chiarire che per articolazione tariffaria si intende anche depurazione e della quota di fognatura a seconda del tipo di utenza. Ad esempio:</p> <p>a) quota di fognatura e quota di depurazione per gli utenti allacciati alla fognatura che recapita al depuratore;</p> <p>b) sola quota di fognatura per gli utenti allacciati alla fognatura priva di impianti terminali di depurazione.</p>	<p>Si richiama la giurisprudenza in merito ed in particolare la sentenza n. 335 del 10.10.2008.</p> <p>Al riguardo, si segnala l'art. 8 sexes del D.L. 208/2008 convertito in Legge n. 13 del 27.2.2009 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente da emanare.</p> <p>La tariffa praticata al singolo utente è articolata sulla base del servizio effettivamente reso (acquedotto e/o fognatura e/o depurazione): il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, articolato nel Regolamento del servizio acquedotto" e nel "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione" di cui all'art. 46 della Convenzione è chiamato a definire le casistiche e gli aspetti di dettaglio, alla luce della normativa vigente.</p> <p>ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.10	TREVISO	<p>ART. 45: CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p> <p>2. La Carta del Servizio è redatta in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, nel D.P.C.M. 29 aprile 1999, del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e della L.R. 27 marzo 1998, n.5, e loro successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>I riferimenti normativi vanno integrati con l'inserimento dell'art. 2 comma 461, L.244/2007 (Legge finanziaria 2008). "Al fine di tutelare i diritti dei consumatori degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo</p>	<p>Si ritiene che tali previsioni normative possano essere inserite nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nel Regolamento di cui all'art. 46 della Convenzione.</p> <p>ACCOLTA (con inserimento nei documenti allegati alla convenzione)</p>

NR. PARZ	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
1.10	TREVISO		<p>scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;</p> <p>e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;</p> <p>f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso."</p>	
1.11	TREVISO	<p>ART. 56: VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI</p> <p>2. I Comuni dell'A. T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006; D.Lgs. n.81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione.</p> <p>ART. 16 INVENTARIO DEI BENI</p> <p>7. Il Gestore s'impegna ad adeguare le opere alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza secondo quanto previsto dal Piano d'Ambito, fatto salvo quanto previsto dall'ART. 56, comma 2, e ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste nella presente Convenzione per il mantenimento dell'equilibrio Economico-Finanziario qualora vi fossero adeguamenti non compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito.</p>	<p>In questo articolo dovrà essere inserita la seguente frase: "Tutte le opere e gli impianti saranno assunti in gestione nello stato in cui si trovano. L'esecuzione degli adeguamenti necessari per rendere a norma gli impianti e le opere sarà effettuata dal Gestore con oneri a suo carico". dato che il Gestore introita le tariffe (oltre al personale dei vari enti), dovrà farsi carico di tutti gli impianti compresi quelli non a norma, prevedendo i necessari investimenti di adeguamento indipendentemente che siano previsti nel Piano d'Ambito (che necessariamente non poteva prevedere un tale dettaglio).</p>	<p>La formulazione dell'articolo appare equa sia per il Comune e/o il gestore preesistente, proprietario delle opere del S.I.I., che per il gestore che subentra: si richiama al riguardo quanto previsto al comma 4 dell'art. 7 della Convenzione: "4. Il Gestore terrà sollevati ed indennì l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa sia riconducibile alla consegna al Gestore di opere ed impianti per la gestione del servizio non in regola con la normativa vigente e/o a carenze strutturali degli stessi da evidenziarsi in sede di consegna ed aggiornamento dell'inventario di cui al comma 2 del successivo art.16".</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
2.1	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 16: INVENTARIO DEI BENI</p> <p>8. Per tutta la durata del presente rapporto gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito ed i loro Consorzi e Società non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del S.I.I. senza il preventivo parere obbligatorio del Gestore. Il suolo ed il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio.</p>	<p>8. Per tutta la durata del presente rapporto gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito ed i loro Consorzi e Società non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del S.I.I. senza il preventivo parere obbligatorio del Gestore. Il suolo ed il sottosuolo pubblico, nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito, occorrenti per l'esecuzione degli interventi, saranno concessi al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio.</p>	<p>E' d'obbligo l'accordo tra le parti: trattasi di normale concertazione tecnica nell'esecuzione dei lavori. Si tenga conto che l'affidamento del S.I.I. è stato fatto in house.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
2.2	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 23: VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI – LOTTIZZAZIONI</p> <p>1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare, con oneri a proprio carico, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione, rimborsando agli Enti Locali i costi sostenuti, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate non fossero conformi alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri) ai realizzatori.</p> <p>2. Il Gestore sottoporrà all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, la Convenzione tipo approvata dalla propria Assemblea per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La Convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli Enti Locali e i gestori dovranno conformarsi.</p>	<p>1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di proporre e di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione, rimborsando agli Enti Locali i costi sostenuti, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate non fossero conformi alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri) ai realizzatori.</p> <p>2. Il Gestore sottoporrà all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, la Convenzione tipo approvata dalla propria Assemblea per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La Convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli Enti Locali e i gestori dovranno conformarsi.</p>	<p>L'art. 23 della convenzione richiama in toto la disposizione di legge di cui all'art. 157 del D.Lgs. 152/2006: trattasi delle opere finanziate con gli oneri di urbanizzazione.</p> <p>Altro sono le opere previste in piano d'Ambito e anticipate motivatamente dai Comuni con finanziamento al gestore, giusta deliberazione del C.d.A. n. 12 del 25.02.2009.</p> <p>Trattasi di atti societari di competenza degli organi del gestore.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
2.3	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 23: VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI – LOTTIZZAZIONI</p> <p>3. Qualora le varianti ai piani urbanistici comunicate dai Comuni al Gestore, comportassero modificazioni al programma pluriennale degli interventi, il Gestore si obbliga a sottoporre all'Autorità d'Ambito le opportune varianti al piano d'ambito, per la necessaria approvazione preventiva.</p> <p>4. Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una adeguata capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche. Fuori ambito di intervento le opere sono a carico del gestore.</p>	<p>3. Qualora le varianti ai piani urbanistici comunicate dai Comuni al Gestore, comportassero modificazioni al programma pluriennale degli interventi, il Gestore si obbliga a sottoporre all'Autorità d'Ambito le opportune varianti al piano d'ambito, per la necessaria approvazione preventiva.</p> <p>4. Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una adeguata capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento entro l'ambito di intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche. Fuori ambito di intervento le opere sono a carico del gestore.</p>	<p>Qualora l'espansione urbanistica non abbia "a monte" (anche fuori dell'ambito di intervento) adeguata capacità del S.I.I. (portate e pressioni per il servizio acquedotto, capacità di deflusso per la fognatura nera e capacità depurative per l'impianto finale di recapito), non può essere a carico della tariffa dell'adeguamento/potenziamento delle opere si fuori ambito di intervento ma necessare in funzione dello specifico intervento. Si tratta di eseguire una preliminare verifica a priori dello stato delle potenzialità del S.I.I., prima di redigere varianti urbanistiche il cui carico non è sopportabile dalle opere al contorno.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
2.4	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 24: VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI</p> <p>8. In deroga a quanto sopra, in presenza di interventi che comportino lavori, anche non previsti dal Piano d'Ambito, che rivestono caratteristiche di particolare urgenza e/o indifferibilità, e il cui importo risulta inferiore ad euro 100.000,00, il Gestore può provvedere alla loro realizzazione, previa motivata comunicazione all'Autorità d'Ambito. La stessa può, in ogni caso, opporsi a tale esecuzione con provvedimento motivato da trasmettere al Gestore entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.</p>	<p>8. In deroga a quanto sopra, in presenza di interventi che comportino lavori, anche non previsti dal Piano d'Ambito, che rivestono caratteristiche di particolare urgenza e/o indifferibilità, e il cui importo risulta inferiore ad euro 200.000,00, il Gestore può provvedere alla loro realizzazione, previa motivata comunicazione all'Autorità d'Ambito. La stessa può, in ogni caso, opporsi a tale esecuzione con provvedimento motivato da trasmettere al Gestore entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.</p>	<p>Vedasi osservazione n. 1.7 (Comune di Treviso)</p> <p>L'importo di 100.000,00 Euro è stato fissato in ragione dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 che prevede la necessità di inserimento nella programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali dei lavori pubblici.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
2.5	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 27: QUALITA' DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON L'UTENZA</p> <p>2. Il Gestore si impegna a verificare i livelli di qualità del servizio anche con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli Utenti, trasmettendone i risultati e le relative procedure all'Autorità d'Ambito.</p>	<p>2. Il Gestore si impegna a verificare i livelli di qualità del servizio anche con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli Utenti, trasmettendone i risultati e le relative procedure all'Autorità d'Ambito e ai Comuni appartenenti l'Ambito.</p>	<p>E' compito dell'Autorità: i dati possono essere comunicati e messi a disposizione dei Comuni che lo richiedano.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
2.6	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 29: SERVIZIO ANTINCENDIO, FONTANE, ETC</p> <p>1. La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o sopresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.</p> <p>2. La gestione e manutenzione degli idranti antincendio sono a carico del Gestore, su richiesta e con oneri a carico del singolo Comune.</p>	<p>1. La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore, deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti e sono a carico del gestore. Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o sopresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.</p> <p>2. La gestione e manutenzione degli idranti antincendio previsti dalle norme vigenti e dalle autorità competenti sono a carico del Gestore, richieste supplementari sono a carico del richiedente.</p> <p>4. Il Gestore, entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, elabora e sottopone all'Autorità d'Ambito e ai Comuni, per la necessaria approvazione, il "Capitolato tecnico per le opere d'allacciamento all'acquedotto ed alla rete fognaria", corredato dei particolari costruttivi tipo delle singole opere, nel rispetto delle vigenti normative tecniche. Il capitolato tecnico, che sarà allegato, ai relativi regolamenti di acquedotto e fognatura, conterrà anche le specifiche costruttive relative alle opere d'allacciamento a carico del singolo utente, poste in proprietà privata.</p>	<p>Relativamente agli idranti pubblici, si ritiene che il servizio antincendio espletato dalla rete acquedottistica del S.I.I. sia "aggiuntivo". Ciò premesso, l'Autorità d'Ambito fisserà un canone contenuto comprendente la manutenzione ordinaria e gli eventuali consumi. Si precisa che la manutenzione straordinaria (nuovi idranti) sarà a carico dei Comuni richiedenti.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
2.7	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 36: MODALITA' D'ALLACCIAMENTO AI SERVIZI</p> <p>4. Il Gestore, entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, elabora e sottopone all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, il "Capitolato tecnico per le opere d'allacciamento all'acquedotto ed alla rete fognaria", corredato dei particolari costruttivi tipo delle singole opere, nel rispetto delle vigenti normative tecniche. Il capitolato tecnico, che sarà allegato, ai relativi regolamenti di acquedotto e fognatura, conterrà anche le specifiche costruttive relative alle opere d'allacciamento a carico del singolo utente, poste in proprietà privata.</p>	<p>4. Il Gestore, entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, elabora e sottopone all'Autorità d'Ambito e ai Comuni, per la necessaria approvazione, il "Capitolato tecnico per le opere d'allacciamento all'acquedotto ed alla rete fognaria", corredato dei particolari costruttivi tipo delle singole opere, nel rispetto delle vigenti normative tecniche. Il capitolato tecnico, che sarà allegato, ai relativi regolamenti di acquedotto e fognatura, conterrà anche le specifiche costruttive relative alle opere d'allacciamento a carico del singolo utente, poste in proprietà privata.</p>	<p>Trattasi di atti societari di competenza degli organi del gestore.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
2.8	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 56: VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI</p> <p>2. I Comuni dell'A. T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006; D.Lgs. n.81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione.</p>	<p>2. I Comuni dell'A.T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006; D.Lgs. n.81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, le opere di esecuzione degli adeguamenti necessari sono a carico del consegnante. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione.</p>	<p>Corretto: da inserire " o loro consorzi o società".</p> <p>ACCOLTA</p> <p>ART. 56: VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI</p> <p>2. I Comuni dell'A.T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006; D.Lgs. n.81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune o loro consorzi o società in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune o il consorzio o la società rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione.</p>
2.9	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 58: VENDITA ACQUA ALL'INGROSSO A SOGGETTI EXTRA AMBITO</p> <p>1. Le tariffe relative alla vendita di acqua all'ingrosso a Gestori extra Ambito sono concordemente fissate dalle relative Autorità d'Ambito. Tali tariffe non possono essere inferiori, in ogni caso, ai costi diretti di produzione e adduzione di ogni anno incrementati di una percentuale non inferiore al 15% per spese generali e rischio d'impresa.</p>	<p>1. Le tariffe relative alla vendita di acqua all'ingrosso a Gestori extra Ambito sono concordemente fissate dalle relative Autorità d'Ambito. Tali tariffe non possono essere inferiori, in ogni caso, ai costi diretti di produzione e adduzione di ogni anno incrementati di una percentuale non inferiore al 20% per spese generali e rischio d'impresa.</p>	<p>Si ritiene equo un 15% di remunerazione delle spese generali, non volendosi creare, per quanto marginali, possibili rendite.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
2.10	CORNUDA PONZANO	<p>ART. 60: SPESE FUNZIONAMENTO AUTORITA'</p> <p>1. Il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito, mediante due rate da versarsi entro il 28 febbraio e 31 luglio di ogni anno, una quota individuata nel Piano d'Ambito.</p> <p>2. La suddetta quota è coperta integralmente dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato. L'Autorità d'Ambito si riserva di variare tale quota, anche in aumento, qualora esigenze di servizio impongano una rideterminazione del fabbisogno necessario al sostentamento dell'Autorità d'Ambito. Tale variazione sarà applicata in sede di variazione ed aggiornamento della tariffa.</p>	<p>1. Il Gestore, qualora compatibile con la normativa vigente, è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito, mediante due rate da versarsi entro il 28 febbraio e 31 luglio di ogni anno, una quota individuata nel Piano d'Ambito.</p> <p>2. L'Autorità d'Ambito si riserva di variare tale quota, anche in aumento, qualora esigenze di servizio impongano una rideterminazione del fabbisogno necessario al sostentamento dell'Autorità d'Ambito. Tale variazione sarà applicata in sede di variazione ed aggiornamento della tariffa.</p>	<p>Si veda l'art. 17 dello Statuto dell'Autorità.</p> <p>Art. 17 – Disposizioni finanziarie.</p> <p>1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito in ragione delle quote di partecipazione.</p> <p>2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.</p> <p>3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
3.1	MONTEBELLUNA	<p>ART. 8: OBBLIGHI DEL GESTORE</p> <p>1. Il Gestore erogherà il servizio anche avvalendosi delle prestazioni dei Comuni Soci.</p>	<p>Dal momento che l'ente locale non ha più personale e risorse dedicate al servizio non è chiaro a quali "prestazioni" si riferisca la norma.</p>	<p>Trattasi di previsione limitata alla fase transitoria.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
3.2	MONTEBELLUNA	<p>ART. 8: OBBLIGHI DEL GESTORE</p> <p>4. Il Gestore subentra nei rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti, con le modalità ed i tempi previsti dal piano di subentro di cui all' ART. 40 del presente atto e con esclusione di ogni responsabilità del medesimo per le obbligazioni pregresse.</p>	<p>E' opportuno precisare in fine "a far data dal 1.1.2009", giusta deliberazione AATO 9/2008) perché altrimenti la decorrenza risulta dalla data di sottoscrizione della convenzione.</p>	<p>E' il piano di subentro che fissa i tempi: gestore è già comunque A.T.S.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
3.3	MONTEBELLUNA	<p>ART. 8: OBBLIGHI DEL GESTORE</p> <p>6. Il Gestore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere gravi irregolarità nell'erogazione del servizio e l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità d'Ambito medesima.</p>	<p>Per permettere che l'ente locale di riferimento sia tempestivamente informato e possa anche porre in essere da subito quanto necessario sia per ridurre il problema, se nelle proprie competenze e possibilità, sia per dare immediata informazione / notizia ai cittadini, quando ricorra il caso, si propone la seguente versione: "Il Gestore ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed agli Enti locali il cui territorio ne fosse interessato del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere gravi irregolarità nell'erogazione del servizio e l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità d'Ambito medesima."</p>	<p>E' evidente che tutte le autorità competenti (Sindaco in primis, ULSS, ...) vengono informate: in ogni caso, l'Autorità è costituita dai Sindaci o loro delegati ed i Gestori sono società dei Comuni.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
3.4	MONTEBELLUNA	<p>ART. 16: INVENTARIO DEI BENI</p> <p>6. Gli Enti Locali ed i loro Consorzi e Società consegneranno altresì al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento del servizio. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento, saranno portati a termine dalle Amministrazioni Appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore, per le finalità di cui alla presente Convenzione, dopo specifico collaudo tecnico-amministrativo delle stesse.</p>	<p>Si propone la seguente versione in coerenza a quanto prevede il D.Lgs. 163/2006.</p> <p>"Gli Enti Locali ed i loro Consorzi e Società consegneranno altresì al Gestore le opere relative al S.I.I. eventualmente realizzate direttamente dagli stessi dopo l'affidamento del servizio. Gli interventi in corso di realizzazione al momento dell'affidamento, saranno portati a termine dalle Amministrazioni Appaltanti e le relative opere rese disponibili al Gestore, per le finalità di cui alla presente Convenzione, dopo il rilascio del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle stesse ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."</p>	<p>Appare troppo di dettaglio il riferimento legislativo pur corretto; essendo intervenute ormai numerose modifiche dal 1994 (L. 109/2004) nella legislazione LL.PP., appare chiara e sufficiente la formulazione originaria.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
3.5	MONTEBELLUNA	<p>ART. 19: ALTRI SERVIZI</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale". Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, per i quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato.</p>	<p>Si propone, dal momento che l'inciso "per la quota restante" non ha significato non essendo collegata a parametri numerici, la seguente versione: "Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale". Il Gestore, purché garantisca il rispetto di quanto previsto dalla norma citata, ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, per i quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato."</p>	<p>Le decisioni della Corte di Giustizia UE (e le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) hanno già definito il requisito di "attività prevalente" proprio dell'affidamento in house.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
3.6	MONTEBELLUNA	<p>ART. 22: ESECUZIONE DEI LAVORI</p> <p>1. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito, autorizzano il Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione ad eseguire tutti i lavori e gli interventi necessari alla realizzazione e/o corretta gestione del servizio e delle opere, degli impianti, delle attrezzature e allacciamenti del S.I.I. anche utilizzando il suolo e il sottosuolo di strade, terreni ed aree pubbliche di proprietà degli stessi.</p> <p>2. Il Gestore è, altresì, legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'Ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.</p> <p>3. L'autorizzazione è generale per tutti i lavori relativi al S.I.I., uguale per tutti i Comuni e riferita a tipologie standard di lavori evidenziati con specifici particolari costruttivi, descritti nel capitolato tecnico di cui all'ART. 36, comma 4, del presente atto.</p> <p>4. Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 10 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento.</p>	<p>La disposizione per la sua rilevanza nei rapporti con i Comuni, merita un maggiore approfondimento e dettaglio.</p> <p>Si segnalano le problematiche connesse, che non vengono toccate dalla sua formulazione attuale e che non possono in nessuna altra sede trovare regolamentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interferenze dei lavori di ATS con la programmazione dei lavori riguardanti la viabilità e altre infrastrutture stradali del Comune; il Comune, ad esempio, potrebbe richiedere che certi interventi, non urgenti, siano realizzati in coerenza con la tempistica di lavori sul medesimo comparto del Comune (cioè per evitare doppi disagi per gli utenti e sprechi di risorse) - manca una disciplina in merito a come gestire l'esecuzione di interventi riguardanti la superficie e di competenza del Comune (es. asfaltature, marciapiedi, rotatorie, ...) quando il Gestore ritenga di "cogliere l'occasione" per intervenire con interventi di manutenzione straordinaria / potenziamenti preservando al Comune, in fase di rilascio dell'autorizzazione / parere di competenza sul progetto interventi sulle reti; o disponendo che non possano essere condizionati interventi di competenza comunale con prescrizioni di questo contenuto ovvero ponendo a carico del Gestore i costi quando l'intervento sia compatibile con il Piano degli Interventi. - L'autorizzazione generale prevista al comma 1 sostituisce la specifica singola autorizzazione allo scavo da parte del Comune che permetteva all'Ente di avere il controllo sul territorio? - Non viene fatto cenno, nel comma 2, della richiesta al Comune di emissione delle ordinanze per la regolamentazione del traffico qualora l'intervento lo richieda prescrivendo tempi congrui; il 2 comma come formulato non può comprendere questi provvedimenti. 	<p>Si veda la deliberazione del CdA dell'Autorità n. 12 del 25.02.2009.</p> <p>Trattasi di regolamentazioni di dettaglio: in relazione al comma 4, trattasi di piccoli interventi (ad es. allacciamenti, manutenzioni programmate,...); interventi di una certa consistenza sono preceduti da approvazioni di progetti condivisi con i Comuni; sono evidentemente fatti salvi gli interventi di emergenza e pronto intervento....</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
3.7	MONTEBELLUNA	ART. 24: VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	È opportuno che quanto deliberato dal C.d.A. AATO con provvedimento n. 12/2009 venga inserito nella convenzione in corso di perfezionamento dal momento che spetterà al gestore rimborsare la somma anticipata dal Comune.	Sono casi eccezionali. NON ACCOLTA
3.8	MONTEBELLUNA	ART. 24: VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 5. Anche il Gestore può presentare all'Autorità d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi. Tale domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi e le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.	Si propone la seguente versione: "Anche il Gestore, eventualmente su iniziativa di uno o più Comuni, può presentare all'Autorità d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi. Tale domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi e le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi."	Ogni Comune fa parte dell'AATO e quindi può proporre: questa convenzione regola i rapporti A.A.T.O.-Gestore. NON ACCOLTA
3.9	MONTEBELLUNA	ART. 24: VARIANTI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 8. In deroga a quanto sopra, in presenza di interventi che comportino lavori, anche non previsti dal Piano d'Ambito, che rivestono caratteristiche di particolare urgenza e/o indifferibilità, e il cui importo risulta inferiore ad euro 100.000,00, il Gestore può provvedere alla loro realizzazione, previa motivata comunicazione all'Autorità d'Ambito. La stessa può, in ogni caso, opporsi a tale esecuzione con provvedimento motivato da trasmettere al Gestore entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.	Pur comprendendo la ratio della disposizione e le problematiche sottese, si ritiene che se l'intervento riveste il carattere di particolare urgenza e/o indifferibilità (nozioni quanto mai ampie ma che si possono ricollegare alla necessità di garantire la continuità del servizio), il Gestore difficilmente potrà attendere 20 giorni prima di iniziare i lavori [dovendo garantire la continuità del servizio]. Ci si chiede cosa comporta una comunicazione motivata negativa dell'AATO qualora i lavori siano stati già avviati? Rimangono a carico del gestore i costi sostenuti senza possibilità di rimborso o riconoscimento attraverso una variante agli strumenti di programmazione o la modifica di cui all'art. 11 comma 4 della convenzione.	Trattasi di competenza propria dell'Autorità e propria dell'affidamento in house. NON ACCOLTA

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
3.10	MONTEBELLUNA	<p>ART. 25: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL PIANO D'AMBITO</p> <p>2. Entro il 30 Giugno di ogni anno, il Gestore sottopone all'Autorità d'Ambito il Piano Triennale delle Opere (in prosieguo denominato POT) in cui deve specificare gli investimenti del Piano d'Ambito che propone di realizzare nel triennio successivo, e l'Elenco Annuale delle Opere, relativo all'anno successivo, per la necessaria approvazione preventiva. Il Piano Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere saranno redatti conformemente alle disposizioni operative impartite dall'Autorità d'Ambito. Per il primo anno di validità del contratto il Gestore s'impegna a sottoporre all'Autorità d'Ambito i predetti documenti in tempo utile per i successivi adempimenti formali in materia di programmazione delle opere pubbliche.</p>	<p>E' vero che i Comuni dovrebbero avere conoscenza della proposta formulata dal Gestore in sede di assemblea sia AATO ma una comunicazione specifica distinta consentirebbe ai Comuni di esaminare in modo più puntuale e attento i Piani salvo si propone la seguente versione, salvo non venga precisato che la proposta di ATS dovrà essere formulata previa approvazione da parte dell'Assemblea di ATS. "Entro il 30 Giugno di ogni anno, il Gestore sottopone all'Autorità d'Ambito il Piano Triennale delle Opere (in prosieguo denominato POT) in cui deve specificare gli investimenti del Piano d'Ambito che propone di realizzare nel triennio successivo, e l'Elenco Annuale delle Opere, relativo all'anno successivo, per la necessaria approvazione preventiva. Il Piano Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere saranno redatti conformemente alle disposizioni operative impartite dall'Autorità d'Ambito e dovranno essere comunicati nello termine sopra indicato anche ai Comuni aderenti. Per il primo anno di validità del contratto il Gestore s'impegna a sottoporre all'Autorità d'Ambito i predetti documenti in tempo utile per i successivi adempimenti formali in materia di programmazione delle opere pubbliche."</p>	<p>E' l'Assemblea dell'ATO (costituita dai Sindaci) che approva il piano triennale ed il piano annuale in sede di bilancio.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
3.11	MONTEBELLUNA	<p>ART. 54: CONTROLLI DELL'AUTORITA' D'AMBITO</p> <p>1. L'Autorità d'Ambito esegue i controlli e le verifiche sull'attuazione dei propri atti, a suo insindacabile giudizio.</p>	<p>Poiché il soggetto che ha diretta conoscenza di come viene svolto il servizio e al quale gli utenti certamente faranno riferimento in caso di disservizi, di propone la seguente formulazione: "L'Autorità d'Ambito, anche su segnalazione di singoli Comuni, esegue i controlli e le verifiche sull'attuazione dei propri atti, a suo insindacabile giudizio."</p>	<p>I Comuni costituiscono l'ATO.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
3.12	MONTEBELLUNA	<p>ART. 56: VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI</p> <p>2. I Comuni dell'A. T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione.</p>	<p>Considerato che potranno esserci situazioni irregolari che richiedono ingenti costi e per consentire ai singoli Comuni di fare le proprie considerazioni in merito agli interventi da eseguire, si propone la seguente versione: "I Comuni dell'A.T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n.152/2006; D.Lgs. n. 81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito; ovvero (con oneri a carico del Comune - cancellare e sostituire con) in caso contrario sarà effettuata una verifica in contraddittorio all'atto dell'inventario dei beni di cui all'art. 16, in esito alla quale il Comune potrà decidere se eseguire direttamente gli interventi necessari con oneri a proprio carico ovvero proporre la modifica del Piano d'Ambito. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto...."</p> <p>La disposizione si riferisce solo agli impianti / reti fognarie e di depurazione. Il problema del mancato adeguamento non potrebbe riguardare, se pur in modo limitato, anche impianti inerenti la rete acquedottistica (ad es. vasconi ?)</p>	<p>Vedi parere alla osservazione 1.11 di Treviso.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
3.13	MONTEBELLUNA	<p>ART. 62: RESTITUZIONE DI OPERE</p> <p>1. Il Gestore dovrà consegnare all'Autorità d'Ambito inoltre tutta la documentazione in possesso relativa al S.I.I. (inventari, banche date utenti, progetti, cartografie, SIT, piani di manutenzione, ecc.) ed in generale le informazioni utili per la gestione del S.I.I..</p>	<p>E' opportuno sia chiaro che la documentazione ed i rilievi siano aggiornati al momento in cui termina il rapporto, si propone la seguente versione " Il Gestore dovrà consegnare all'Autorità d'Ambito inoltre tutta la documentazione in possesso relativa al S.I.I. aggiornata alla situazione di fatto esistente a quella data (inventari, banche date utenti, progetti, cartografie, SIT, piani di manutenzione, ecc.) ed in generale le informazioni utili per la gestione del S.I.I." Si ritiene, inoltre, trattandosi di una prescrizione di particolare importanza per le successive attività che dovranno porre in essere AATO e Comuni, per fare in modo che non resti un obbligo vuoto di sostanza, con ripercussioni negative al termine dell'affidamento.</p> <p>1) che venga assegnato un termine entro il quale devono essere effettuate la consegna della documentazione e delle opere all'AATO o ai Comuni prevedendo una corrispondente penalità in caso di ritardo o inadempimento, di cui eventualmente tener conto in detrazione in fase di quantificazione di quanto fosse dovuto al Gestore ai sensi del comma 3 o 4;</p> <p>2) prevedere che la consegna avvenga in contraddittorio tra le parti anche in relazione alla possibilità che le opere non siano state adeguatamente manutate e non siano efficienti;</p> <p>3) prevedere le conseguenze a carico del Gestore qualora vi siano opere, impianti o canalizzazioni del servizio idrico integrato non in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.</p>	<p>La documentazione deve essere sempre aggiornata (si veda, ad es., l'art. 42 della Convenzione che prevede il SIT).</p> <p>NON ACCOLTA</p> <p>Per i punti 2) e 3) si vedano gli obblighi di servizio del gestore di cui ai precedenti articoli.</p> <p>NON ACCOLTE</p>
3.14	MONTEBELLUNA	<p>ART. 70: DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente Convenzione si applicano, dalla sua stipula e per tutto il periodo necessario al completamento del piano di subentro di cui all'ART. 40, compatibilmente con i contenuti, gli obiettivi e le previsioni del piano di subentro medesimo.</p> <p>2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'ART. 45 e dell'ART. 46 della presente Convenzione, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio e i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.</p>	<p>Poiché ATS srl già dal 1.1.2009 deve sostenere/rimborsare ai Comuni i costi relativi al servizio la disposizione dovrebbe essere adeguata in tal senso.</p>	<p>Il periodo transitorio di avvio è regolato dal Piano di subentro.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
4.1	VILLORBA	ART. 8: OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Il Gestore erogherà il servizio anche avvalendosi delle prestazioni dei Comuni Soci.	Cancellare il 1° comma (formulazione troppo generica). Le competenze dei singoli enti sono in ogni caso disciplinate negli articoli successivi).	Il gestore è società di Comuni; trattasi di una previsione legata soprattutto alla fase di subentro. NON ACCOLTA
4.2	VILLORBA	ART. 11: RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO 1. L'Autorità d'Ambito interverrà, con le modalità di seguito esplicitate, per ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oneri non compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti Locali (ART.16) e dall'estinzione delle gestioni in concessione (ART.17); ▪ Modifica del perimetro dell'Ambito; ▪ Ricavi inferiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito verificatisi per effetto di una erronea stima della segmentazione della domanda nella tipologia degli usi e nelle fasce di consumo. (D.M. 1.08.96 art.8 c. 2 lett. b); ▪ Volumi erogati diversi da quelli pianificati; ▪ Significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni (D.M. 1.08.96 art.8 c. 2 lett. c); ▪ Variazione dei Costi Operativi, e dei Costi di Investimento non in linea con le previsioni inflazionistiche adottate nel piano tariffario; ▪ Disposizioni legislative o regolamentari o accordi di programma che modificano prescrizioni relative a livello di qualità del prodotto e del Servizio (art.4 D.M. 1.08.96); ▪ Variazione del Metodo Normalizzato (art.4 D.M. 1.08.96); ▪ Nuove obbligazioni e obbligazioni in essere ma non conosciute all'atto della stipulazione delle presente Convenzione; ▪ Eventi di Forza Maggiore, come definiti all'art.66 della presente convenzione; ▪ Mancata erogazione dei contributi previsti dall'Autorità d'Ambito e indicati nel piano degli interventi e nel piano tariffario; ▪ Variante al Piano degli interventi (ART.24, ART.38); ▪ Eventuali misure disposte dall'Autorità d'Ambito a tutela delle Utenze Deboli (art.154 del D.Lgs. 152/06). 	Alinea 9: ▪ Obbligazioni in essere ma non conosciute all'atto della stipulazione delle presente Convenzione; (formulazione troppo generica; la casistica risulta già esaustivamente contemplata negli altri punti dello stesso comma).	Le obbligazioni (mutui) note sono state inserite in tariffa; eventuali obbligazioni non segnalate o non conosciute restano a carico di chi le ha assunte. NON ACCOLTA
4.3	VILLORBA	ART. 11: RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO 5. Tutte le misure di compensazione relative alla tariffa del Servizio Idrico Integrato non potranno di norma avere valore retroattivo.	Cancellare le parole "di norma"	NON ACCOLTA

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
4.4	VILLORBA	<p>ART. 22: ESECUZIONE DEI LAVORI</p> <p>1. I Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito, autorizzano il Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione ad eseguire tutti i lavori e gli interventi necessari alla realizzazione e/o corretta gestione del servizio e delle opere, degli impianti, delle attrezzature e allacciamenti del S.I.I. anche utilizzando il suolo e il sottosuolo di strade, terreni ed aree pubbliche di proprietà degli stessi.</p> <p>2. Il Gestore è, altresì, legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'Ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.</p> <p>3. L'autorizzazione è generale per tutti i lavori relativi al S.I.I., uguale per tutti i Comuni e riferita a tipologie standard di lavori evidenziati con specifici particolari costruttivi, descritti nel capitolato tecnico di cui all'ART. 36, comma 4, del presente atto.</p> <p>4. Il programma di esecuzione dei lavori che interessano i singoli Comuni sarà preventivamente anticipato via fax agli stessi almeno 10 giorni prima, salvo casi di emergenza e pronto intervento.</p>	<p>Sostituire l'intero articolo con il seguente:</p> <p>"1. Per tutti i lavori ed interventi da realizzare su strade, terreni ed aree comunali, anche utilizzando il sottosuolo, il gestore dovrà chiedere al Comune specifica autorizzazione all'esecuzione dei lavori.</p> <p>2. Il Gestore è, altresì, legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'Ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.</p> <p>3. Il programma annuale di esecuzione dei lavori che interessano i singoli comuni sarà preventivamente comunicato agli stessi entro il 20 settembre dell'esercizio precedente, al fine di renderlo compatibile con la programmazione delle opere comunali, salvo i casi i emergenza e pronto intervento."</p>	<p>Si veda il Piano degli Interventi, con dettaglio delle opere previste e relativa tempistica; in sede di bilancio viene poi approvato il piano triennale ed annuale delle opere: fin dalla fase di redazione dei progetti preliminari è evidente che ci siano contatti con i Comuni al fine di avere anche sinergie ed quindi possibili economie sugli interventi.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
4.5	VILLORBA	<p>ART. 23: VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI</p> <p>1. Ciascun Ente Locale ha facoltà di realizzare, con oneri a proprio carico, le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito e previa Convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate e collaudate, saranno successivamente affidate in gestione ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione. Nel caso in cui le opere realizzate risultino non conformi al Piano d'Ambito, o alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, non si verificherà il suddetto affidamento al Gestore e le stesse rimarranno in capo (con i relativi oneri), e saranno gestite da e sotto l'esclusiva responsabilità degli Enti Locali e/o soggetti privati che le hanno commissionate.</p>	<p>Sostituire il II periodo con il seguente: "nel caso in cui le opere realizzate non fossero conformi alle prescrizioni del Gestore o non ottengano il prescritto collaudo, il soggetto realizzatore dovrà provvedere ai necessari adeguamenti entro il termine stabilito dal Gestore. In caso di inadempienza, interverrà il Gestore con oneri a carico del suddetto soggetto realizzatore".</p>	<p>E' il Comune che approva le opere di urbanizzazione (e ha incaricato eventuali cauzioni). Sarà la Convenzione con il Gestore a regolare la fase di collaudo.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
4.6	VILLORBA	<p>ART. 23: VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI - LOTTIZZAZIONI</p> <p>2. Il Gestore sottoporrà all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La Convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli Enti Locali dovranno conformarsi.</p>	<p>Nova formulazione</p> <p>2. Il Gestore sottoporrà all'Autorità d'Ambito, per la necessaria approvazione, la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ed il Gestore, per i lavori previsti al comma 1. La Convenzione conterrà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere realizzate, alle quali gli Enti Locali e il gestore dovranno conformarsi.</p>	<p>Trattasi delle opere del S.I.I. commissionate dai Comuni e realizzate da terzi che il gestore deve gestire, una volta collaudate. In relazione alla Convenzione, è il Gestore a proporla e sottoporla per l'approvazione ed appare evidente che, avendola redatta, a questa si conformerà.</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
4.7	VILLORBA	<p>ART. 23: VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI – LOTTIZZAZIONI</p> <p>4. Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere devono far carico agli esecutori dell'intervento salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche.</p>	<p>Sostituire il comma con il seguente:</p> <p>"Qualora l'intervento urbanistico ed edilizio comporti la necessità di opere di adeguamento e potenziamento delle condotte del S.I.I. al fine di garantire una adeguata capacità del servizio, tenuto conto delle utenze esistenti, di quelle già prevedibili e di quelle connesse al nuovo intervento urbanistico edilizio, le opere necessarie entro l'ambito dell'intervento sono a carico degli esecutori dello stesso intervento, salvo che l'amministrazione comunale non se ne faccia carico espressamente ed abbia inserito l'intervento nel programma delle opere pubbliche. Fuori di tale ambito le opere sono a carico del gestore"</p>	<p>Non è stato compreso il senso del comma: prima di approvare interventi urbanistici, è bene verificare le condizioni al contorno: qualora l'espansione urbanistica non abbia "a monte" (anche fuori dell'ambito di intervento) adeguata capacità del S.I.I. (portate e pressioni per il servizio acquedotto, capacità di deflusso per la fognatura nera e capacità depurative per l'impianto finale di recapito), non può essere a carico della tariffa l'adeguamento/potenziamento delle opere, si fuori ambito di intervento, ma necessarie proprio in funzione dello specifico intervento. Si tratta di eseguire una preliminare verifica a priori dello stato delle potenzialità del S.I.I., prima di redigere varianti urbanistiche il cui carico non è sopportabile dalle opere al contorno.</p> <p>NON ACCOLTA</p>
4.8	VILLORBA	<p>ART. 15: PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE</p> <p>1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse relative al S.I.I. assunte dagli Enti Locali entro il 31.12.2007 e indicate nell'allegato 3 al presente atto, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati. Eventuali ulteriori mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2008 e negli anni successivi potranno essere assunti in carico dal Gestore solo previo assenso dell'Autorità d'Ambito e verifica delle eventuali misure di compensazione da adottare ai sensi dell'ART. 11 della presente Convenzione.</p> <p>2. Le parti si danno atto reciprocamente che l'allegato di cui al comma precedente è esaustivo delle posizioni debitorie dei Comuni.</p>	<p>Il pagamento degli oneri per le passività pregresse dovrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di una forma di ristoro per l'utilizzo di opere e impianti realizzati dai Comuni con detrazione dell'IVA.</p>	
4.9	VILLORBA	<p>ART. 56: VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI</p> <p>2. I Comuni dell'A.T.O. devono consegnare al Gestore le opere e gli impianti da gestire in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 81/2008 ecc...). Qualora tali opere ed impianti non siano a norma con la legislazione vigente, l'esecuzione degli adeguamenti necessari verrà effettuata dal Gestore con la tariffa del S.I.I. se gli stessi sono previsti dal Piano d'Ambito ovvero con oneri a carico del Comune in caso contrario. Fino alla realizzazione delle modifiche di adeguamento e al loro collaudo con esito positivo e relativa messa in esercizio, il Comune rimane esclusivamente responsabile per le opere e gli impianti inerenti al servizio oggetto del presente contratto. Una volta che le opere e gli impianti saranno adeguati, il Gestore provvederà, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto collaudo con esito positivo di detto adeguamento, alla richiesta delle autorizzazioni allo scarico ed all'esercizio degli impianti di depurazione.</p>	<p>Il terzo periodo è da riformulare, considerando in particolare il fatto che molti comuni hanno già affidato da diversi anni la gestione del servizio ad aziende e gestioni salvaguardate. Non è pertanto pensabile di imputare agli stessi ogni responsabilità ed onere in merito.</p>	<p>ACCOLTA</p> <p>vedi osservazione 2.8.</p>
4.10	VILLORBA	<p>ART. 62: RESTITUZIONE DI OPERE</p>	<p>Si ritiene sia il caso di chiarire le condizioni e le modalità previste per la restituzione delle opere realizzate nel piano d'ambito.</p>	<p>L'articolo della Convenzione appare in linea con le previsioni legislative vigenti (art. 152 lett. m) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).</p> <p>NON ACCOLTA</p>

NR. PARZ	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
5.1	CASTELFRANCO VENETO	PREMESSE PAG.3 VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'A. T.O. "Veneto Orientale" n.6 del 11.07.2007 "Affidamento gestione "in house providing" del Servizio Idrico Integrato nel territorio "destra Piave"	Aggiungere "e con deliberazione n. 10 del 03/10/2007	ACCOLTA
5.2	CASTELFRANCO VENETO	PREMESSE	Negli articoli seguenti dovrebbero quindi essere opportunamente inserite le integrazioni alle linee di indirizzo approvate dall'assemblea dell'AATO "Veneto Orientale" con delibera n.10 del 03/10/2007, citata nelle premesse, che si riportano di seguito: ...	Vedi osservazione 5.1. ACCOLTA
5.3	CASTELFRANCO VENETO	ART. 4: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 3. Al Gestore con il presente atto viene affidata l'erogazione del S.I.I. a tutti gli Utenti dei Comuni dell'area gestionale di competenza individuata, conformemente a quanto già stabilito dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito con deliberazione n.6 del 11.7.2007.	Aggiungere "e con deliberazione n. 10 del 03/10/2007	Vedi osservazione 5.1. ACCOLTA
5.4	CASTELFRANCO VENETO	ART. 64: SANZIONE RISOLUTORIA 5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità d'Ambito avrà facoltà di attingere alla garanzia per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.	Non si capisce di quale garanzia si tratta, poiché in questa bozza manca la fidejussione di Euro 3.000.000 che invece è prevista nella convenzione con Piave Servizi (art. 65).	ACCOLTA Si ritiene di non richiedere cauzione vista la peculiarità dell'affidamento "in house". Si propone la seguente formulazione: 5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore, che dovrà rifondere l'Autorità d'Ambito di spese, oneri e danni subiti."
6.1	SAN DONA' DI PIAVE	ART. 8: OBBLIGHI DEL GESTORE 1. Il Gestore erogherà il servizio anche avvalendosi delle prestazioni dei Comuni Soci.	Al riguardo si osserva che tale facoltà non è concessa ai Comuni di Piave Servizi s.c.r.l.	Verrà adottato apposito provvedimento per restituire la fidejussione a Piave Servizi. Trattasi di una previsione legata alla fase di subentro. Per Piave Servizi, nella fase transitoria è stato concesso alle società operative territoriali. NON ACCOLTA

NR. PARZ.	ENTE	RIFERIMENTO CONVENZIONE	OSSERVAZIONI	PARERE
6.2	SAN DONA' DI PIAVE	<p>ART. 15: PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE</p> <p>1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse relative al S.I.I. assunte dagli Enti Locali entro il 31.12.2007 e indicate nell'allegato 3 al presente atto, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati. Eventuali ulteriori mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2008 e negli anni successivi potranno essere assunti in carico dal Gestore solo previo assenso dell'Autorità d'Ambito e verifica delle eventuali misure di compensazione da adottare ai sensi dell'ART. 11 della presente Convenzione.</p>	<p>Tale previsione diverge dalla convenzione stipulata tra l'Autorità e Piave Servizi s.c.r.l., in cui si considerano i mutui assunti entro il 31/12/2006.</p>	<p>Vi è stato un errore materiale: l'accollo dei mutui è fino al 31.12.2006 (si veda in tal senso la deliberazione dell'Assemblea n. 6 dell'11.7.2007).</p> <p>ACCOLTA</p> <p>ART. 15: PASSIVITA' PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE</p> <p>1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore assume, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse relative al S.I.I. assunte dagli Enti Locali entro il 31.12.2006 e indicate nell'allegato 3 al presente atto, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari nello stesso individuati. Eventuali ulteriori mutui assunti dagli Enti Locali nel corso del 2007 e negli anni successivi potranno essere assunti in carico dal Gestore solo previo assenso dell'Autorità d'Ambito e verifica delle eventuali misure di compensazione da adottare ai sensi dell'ART. 11 della presente Convenzione.</p>
6.3	SAN DONA' DI PIAVE	<p>GARANZIA FIDEIUSSORIA</p>	<p>Lo schema di convenzione proposto, difformemente da quanto previsto dall'art. 151 comma 5 del D.Lgs. 152/06, non subordina l'affidamento del servizio alla prestazione da parte del Gestore di idonea garanzia fideiussoria. Ricordando, invece, che tale previsione normativa è stata ottemperata da Piave Servizi s.c.r.l. si rischia di creare una difformità di trattamento tra i due territori dell'ambito "Veneto Orientale".</p>	<p>Vedi osservazione 5.4.</p> <p>Verrà adottato apposito provvedimento per restituire la fidejussione a Piave Servizi.</p> <p>NON ACCOLTA</p>